

INDICE

CAPO 1° = COSTITUZIONE - AFFILIAZIONE – RICONOSCIMENTO

- Art. 1 = Costituzione
- Art. 2 = Sede
- Art. 3 = Finalità
- Art. 4 = Durata
- Art. 5 = Affiliazione alla Federazione Italiana Tennis
- Art. 6 = Riconoscimento di Associazione Sportiva Dilettantistica

CAPO 2° = ORGANI SOCIALI

- Art. 7 = Organi Sociali
- Art. 8 = Assemblea Generale
- Art. 9 = Partecipazione all'assemblea - Deleghe
- Art. 10 = Costituzione dell'Assemblea
- Art. 11 = Attribuzioni dell'Assemblea
- Art. 12 = Approvazione delle delibere Assembleari
- Art. 13 = Eleggibilità - incompatibilità
- Art. 14 = Consiglio di Amministrazione
- Art. 15 = Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
- Art. 16 = Presidente.
- Art. 17 = Vice Presidente.
- Art. 18 = Segretario

CAPO 3° = ASSOCIATI

- Art. 19 = Associati - atleti aggregati
- Art. 20 = Ammissione all'Associazione Sportiva Dilettantistica
- Art. 21 = Tesseramento F.I.T.
- Art. 22 = Cessazione di appartenenza all'Associazione Sportiva Dilettantistica

CAPO 4° = FONDO COMUNE - BILANCIO

- Art. 23 = Fondo comune - entrate
- Art. 24 = Contributi degli Associati
- Art. 25 = Rendiconto consuntivo e Rendiconto preventivo
- Art. 26 = Reinvestimento degli avanzi di gestione

CAPO 5° = DISCIPLINA E VERTENZE

- Art. 27 = Provvedimenti disciplinari
- Art. 28 = Provvedimenti disciplinari dell'Associazione Sportiva Dilettantistica
- Art. 29 = Provvedimenti disciplinari della F.I.T.
- Art. 30 = Responsabilità dell'Associazione Sportiva Dilettantistica per i provvedimenti disciplinari della F.I.T.
- Art. 31 = Collegio Arbitrale
- Art. 32 = Vincolo di giustizia - clausola compromissoria



CAPO 6° = SCIOGLIMENTO

Art. 33 = Obblighi di carattere economico

Art. 34 = Indisponibilità del patrimonio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

TESTO

CAPO 1°

Costituzione - Affiliazione - Riconoscimento

ARTICOLO 1°: **Costituzione.**

1. Sulla base dell'articolo 18 della Costituzione Italiana e degli art. 36, 37, 38 del Codice Civile e' costituita una Associazione, sotto la forma di Associazione Sportiva Dilettantistica, sotto la denominazione di Walter Bertini Tennis Club Academy che nel prosieguo del presente statuto viene indicata con il termine Associazione Sportiva Dilettantistica.

ARTICOLO 2°: **Sede.**

1. L'Associazione Sportiva Dilettantistica ha sede in via Principe Eugenio 51 a MILANO 20155
2. I colori sociali sono. verde, giallo, bianco.

ARTICOLO 3°: **Finalità.**

1. L'Associazione Sportiva Dilettantistica è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.
2. L'Associazione Sportiva Dilettantistica ha come finalità precipua la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano, attraverso:
 - a) la partecipazione con propri tesserati ad almeno un Campionato nazionale individuale o a squadre; ovvero:
 - b) la partecipazione con propri tesserati ad almeno un torneo debitamente autorizzato; ovvero:
 - c) l'organizzazione di almeno una competizione debitamente autorizzata; ovvero:
 - d) la conduzione di una S.A.T. (Scuola Addestramento al Tennis) regolarmente autorizzata.
3. L'Associazione Sportiva Dilettantistica si impegna a svolgere almeno una delle attività agonistiche sopra indicate entro il 31 ottobre di ciascun anno.
4. L'Associazione Sportiva Dilettantistica ha inoltre tra le sue finalità l'organizzazione di attività sportive, sociali, culturali, e ricreative.
5. L'Associazione Sportiva Dilettantistica ha inoltre tra le sue finalità la conduzione di impianti sportivi.

ARTICOLO 4°: **Durata**

1. La durata è illimitata.

ARTICOLO 5°: Affiliazione alla F.I.T.

1. L'Associazione Sportiva Dilettantistica è affiliata alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), della quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati, osserva e fa osservare Statuto, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa CONI.
2. L'Associazione Sportiva Dilettantistica si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali nei confronti della F.I.T. ed agli altri Affiliati ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri Affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione, in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T. sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri Affiliati.

ARTICOLO 6°: Riconoscimento di Associazione Sportiva Dilettantistica.

1. L'Associazione Sportiva Dilettantistica è riconosciuta ai fini sportivi con delibera del Consiglio Federale della F.I.T., per delega del Consiglio Nazionale del CONI.
2. Si obbliga di mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e di apportare le modifiche al presente Statuto che venissero imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T.

CAPO 2°

Organi Sociali

ARTICOLO 7°: Organi Sociali.

1. Gli organi sociali sono:
 - l'Assemblea
 - il Presidente
 - il Consiglio di Amministrazione (C.A.)
 - il Segretario

2. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

ARTICOLO 8°: Assemblea Generale.

1. L'Assemblea Generale degli Associati è sovrana: è convocata in seduta ordinaria o straordinaria del C.A. con avviso scritto inviato agli associati aventi diritto almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza, nonché mediante affissione nel medesimo termine, dell'avviso predetto presso la sede sociale.
2. L'avviso deve contenere: sede, data ed ora e l'elenco delle materie da trattare sia della prima che della seconda convocazione dell'Assemblea; la seconda convocazione è fissata un'ora dopo la prima.
3. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata entro il quarto mese di ciascun anno.
4. La convocazione dell'Assemblea in seduta straordinaria può avvenire in qualsiasi momento ad iniziativa del C.A. o su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci aventi diritto.

ARTICOLO 9°: Partecipazione all'assemblea - Deleghe.

1. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, gli associati che siano in regola con il pagamento dei contributi associativi e in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno un anno.
- b) siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

2. La partecipazione degli Associati all'Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega, solo ad altri Associati aventi diritto a voto; ciascun Associato può essere portatore di una sola delega.

ARTICOLO 10°: Costituzione dell'Assemblea.

1. L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione con la presenza almeno della metà degli Associati aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti aventi diritto al voto.

2. L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione con la presenza almeno di due terzi degli Associati aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione con la presenza almeno della metà degli Associati aventi diritto al voto.

ARTICOLO 11°: Attribuzioni dell'Assemblea.

1. Sono compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) approvare la relazione del C.A. sull'attività dell'anno sociale trascorso;
- b) eleggere, con votazioni separate e successive, prima il Presidente poi i componenti del C.A.
- c) approvare il rendiconto preventivo e quello consuntivo;
- d) approvare i programmi dell'attività da svolgere;
- e) decidere su tutte le questioni che il C.A. ritiene opportuno sottoporre e su quelle proposte dagli Associati

2. Sono compiti dell'Assemblea in seduta straordinaria:

- a) deliberare le modifiche statutarie;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione Sportiva Dilettantistica e nominare i liquidatori.

3. Le proposte degli Associati devono essere comunicate al C.A. in tempo utile per essere inserite all'ordine del giorno dell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 12°: Approvazione delle delibere Assembleari.

1. Le delibere dell'Assemblea in seduta ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti).

2. Le delibere dell'Assemblea in seduta straordinaria devono essere approvate:

- a) in prima convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti gli Associati aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno un terzo più uno di tutti gli Associati aventi diritto al voto; .

c) i verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica, previa affissione nei locali dell'Associazione medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea.

ARTICOLO 13°: Eleggibilità - Incompatibilità.

1. Alle cariche Associative possono essere eletti soltanto gli Associati.
2. Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito ed hanno la durata di due anni.
3. Cariche ed incarichi sono riconfermabili.

ARTICOLO 14°: Consiglio di Amministrazione (C.A.).

1. Il C.A. è composto di un minimo di due consiglieri un Vice Presidente e il Presidente.
2. Il C.A. si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente; esso può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o ne fa richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

ARTICOLO 15°: Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

1. Al C.A. sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione Sportiva Dilettantistica.
2. Tra l'altro il C.A.:
 - a) predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea degli Associati, la relazione sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;
 - b) determina l'ammontare dei contributi degli Associati;
 - c) stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea;
 - d) esegue le delibere dell'Assemblea;
 - e) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l'organizzazione della attività Associativa;
 - f) approva i programmi tecnici ed organizzativi della Associazione Sportiva Dilettantistica;
 - g) amministra il patrimonio Associativo, gestisce l'Associazione Sportiva Dilettantistica e decide di tutte le questioni Associate che non siano di competenza dell'Assemblea;
 - h) delibera i provvedimenti di ammissione e radiazione degli Associati.

ARTICOLO 16°: Presidente.

1. Il Presidente ha, la rappresentanza legale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega, coordina le attività per il regolare funzionamento dell'Associazione, adotta provvedimenti a carattere d'urgenza con obbligo di riferire al C.A. alla prima riunione.

ARTICOLO 17°: Il Vice Presidente.

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

ARTICOLO 18°: Il Segretario.

1. Il Segretario dà esecuzione delle deliberazioni del C.A., redige il verbale delle riunioni del C.A., si incarica dell'esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro degli Associati, adempie a tutte le mansioni di segreteria.

CAPO 3°

Associati

ARTICOLO 19°: Associati - Atleti aggregati.

1. L'Associazione Sportiva Dilettantistica è composta dagli Associati, che hanno i diritti ed i doveri previsti dal presente Statuto e dalle norme vigenti;
2. Può essere prevista la categoria di aggregati per coloro i quali, senza la qualità di Associato, svolgono attività agonistica a favore dell'Associazione, essi devono essere in possesso di tessera agonistica federale e possono partecipare solo a tale tipo di attività.

ARTICOLO 20°: Ammissione all'Associazione Sportiva Dilettantistica.

1. L'ammissione all'Associazione Sportiva Dilettantistica è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) presentazione della domanda;
 - b) pagamento delle quote associative;
 - c) accettazione senza riserve del presente Statuto;
 - d) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del C.A.
2. Il C.A. può emanare norme particolari per l'ammissione degli aggregati atleti.

ARTICOLO 21°: Tesseramento F.I.T.

1. Tutti gli Associati e gli atleti aggregati debbono essere annualmente tesserati alla F.I.T. a cura dell'Associazione Sportiva Dilettantistica.

ARTICOLO 22°: Cessazione di appartenenza all'Associazione Sportiva Dilettantistica.

1. La qualifica di Associato si perde:
 - a) per dimissioni presentate per iscritto almeno 3 mesi prima della chiusura dell'anno sociale;
 - b) per morosità secondo termini fissati dal regolamento sociale;
 - c) per radiazione pronunciata dal C.A. per gravi motivi o per gravi infrazioni allo Statuto o al regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli.
2. Il provvedimento sarà comunicato con lettera raccomandata all'interessato.

CAPO 4°

Fondo Comune-Bilancio

ARTICOLO 23°: Fondo Comune - Entrate.

1. Il fondo comune è costituito:
 - a) dalle quote di partecipazione degli Associati e dagli eventuali versamenti degli stessi a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione;
 - b) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti alla stessa Associazione Sportiva Dilettantistica;
 - c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.
2. Le entrate dell'Associazione Sportiva Dilettantistica sono costituite:
 - a) dai contributi e dalle elargizioni degli Associati, di terzi, di Enti pubblici o privati;
 - b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

ARTICOLO 24°: Contributi degli Associati.

1. Ogni Associato dovrà versare i contributi stabiliti dall'Associazione Sportiva Dilettantistica alle scadenze e con le modalità da essa indicati.
2. Gli Associati che, a seguito di invito scritto, non provvedano nei 15 giorni successivi alla comunicazione al pagamento dei contributi scaduti, sono dichiarati dal C.A. sospesi da ogni diritto sociale.
3. Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre 3 mesi comporta la radiazione dell'Associato inadempiente, che è deliberata dal C.A..
4. Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

ARTICOLO 25°: Rendiconto consuntivo e Rendiconto preventivo.

1. L'esercizio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica si chiude il 31 \ 12 di ogni anno.
2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente.
3. Entro il 30 novembre egli deve altresì sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo, redatto con le medesime modalità di quello consuntivo, relativo all'attività che si intende svolgere nell'esercizio successivo.
4. I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell'Associazione per i quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.
5. I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell'art. 22 del dpr 29/09/72 n° 600 e devono restare affissi presso la sede dell'Associazione per tutto l'esercizio al quale si riferiscono.

ARTICOLO 26°: Reinvestimento degli avanzi di gestione.

1. Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3.
2. Durante la vita dell'Associazione Sportiva Dilettantistica è vietato distribuire agli associati anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

CAPO 5°

Disciplina e Vertenze

ARTICOLO 27°: Provvedimenti disciplinari.

1. Sia la F.I.T. che l'Associazione Sportiva Dilettantistica possono adottare i provvedimenti disciplinari di cui ai successivi articoli 28 e 29 indipendentemente l'una dall'altra.

ARTICOLO 28°: Provvedimenti disciplinari dell'Associazione Sportiva Dilettantistica.

1. I provvedimenti disciplinari che può adottare il C.A. nei confronti dell'Associato e degli aggregati atleti sono:

- ammonizione
- sospensione a termine (fino al massimo di un anno)
- radiazione

2. il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa all'incolpato.

ARTICOLO 29°: Provvedimenti disciplinari della F.I.T..

1. Gli organi di giustizia della F.I.T. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico di:

- a) Associazione Sportiva Dilettantistica
- b) Amministratori e dirigenti dell'Associazione Sportiva Dilettantistica
- c) tesserati F.I.T. dell'Associazione Sportiva Dilettantistica

ARTICOLO 30°: Responsabilità dell'Associazione Sportiva Dilettantistica per i provvedimenti disciplinari della F.I.T..

1. L'Associazione Sportiva Dilettantistica è tenuta a rispettare e a far rispettare ai propri associati e atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli Organi della F.I.T..

ARTICOLO 31°: Collegio Arbitrale.

1. L'Associato e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione Sportiva Dilettantistica e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.

2. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 809 del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività Sportiva o Associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di Giustizia Federali o Associativi.

3. Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente gli art. 61 e 62 dello statuto e gli art. 108 e 109 del Regolamento di Giustizia della F.I.T.

ARTICOLO 32°: Vincolo di Giustizia - Clausola compromissoria.

1. L'Associazione Sportiva Dilettantistica, dal momento dell'affiliazione, l'Associato e gli atleti aggregati, dal momento dell'ammissione all'Associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello Statuto e nei regolamenti della F.I.T..

CAPO 6°

Scioglimento

ARTICOLO 33°: Obblighi di carattere economico.

1. I componenti del C.A. in carica al momento della messa in liquidazione dell'Associazione Sportiva Dilettantistica, sono tenuti personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.



ARTICOLO 34°: Indisponibilità del patrimonio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica.

1. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale in dotazione oppure a titolo di quote associative.
2. In ipotesi di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo all'Associazione Sportiva Dilettantistica di devolvere il patrimonio esistente ad altre Associazioni con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n°662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

FINE